

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 952

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

**PATRIARCA, DALLA CHIESA, MARROCCO**

Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dell'Ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti

*Presentata il 3 marzo 2023*

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — Viviamo in tempi di importanti trasformazioni sociali, relazionali e culturali che sono anche fonte di incertezza educativa. Davanti alle sfide che le trasformazioni ci pongono davanti si rende necessario il potenziamento e lo sviluppo delle cosiddette agenzie educative al fine di individuare risposte efficaci alle emergenze educative e di affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e con le famiglie.

Oggi alla scuola vengono assegnati compiti che a volte travalicano la funzione reale che l'istituzione scolastica dovrebbe svolgere ma la complessità della realtà e i numerosi stimoli cui i bambini e i ragazzi sono attualmente esposti richiede una maggiore collaborazione e uno scambio nell'ambito della comunità educante.

In questo contesto appare fondamentale disciplinare le figure professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista con funzioni di coordinamento, raccordo e supervisione dei processi educativi, soprattutto in ambito scolastico. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali dotate di competenze specifiche. Si ricorda che i commi da 594 a 601 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconoscono uno specifico percorso accademico per le richiamate figure professionali indicandone gli ambiti di intervento, tra cui rientra la scuola.

La presente proposta di legge è volta a definire il quadro normativo di riferimento dell'attività degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti, quali specialisti dell'educazione ed esperti dei processi formativi, contribuendo a soddisfare la domanda

educativo-formativa sia istituzionale sia sociale e rispondendo, al contempo, alle legittime aspettative di tali categorie di professionisti per il loro allineamento alle norme che regolano il mercato europeo delle attività professionali.

Il riconoscimento pubblico delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogo contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società e comporta il controllo dell'esercizio esclusivo della loro attività professionale nei

confronti delle persone e delle istituzioni, colmando un vuoto normativo che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di beneficiare delle prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi e formativi, in quanto questi ultimi vengono spesso trattati da altre figure professionali che, nell'ambito del loro *iter* formativo, non sempre acquisiscono le dovute competenze pedagogiche ed educative.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Definizione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo)*

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, che svolge funzioni progettuali e consulenziali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, attraverso l'uso di opportuni strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico, finalizzati all'osservazione, alla progettazione, alla valutazione e all'intervento educativo e pedagogico, indirizzati alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni sociali e alla comunità, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione sul campo. L'educatore professionale socio-pedagogico analizza la realtà sociale, culturale e territoriale; elabora, realizza, gestisce e valuta progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità; progetta, realizza, gestisce e valuta interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza.

2. Il pedagogo è un professionista di livello apicale, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona, per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontolo-

gica, in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Svolge funzioni intellettuali di progettazione ad ampio raggio, di coordinamento e supervisione delle azioni formative ed educative svolte dai servizi educativi pubblici e privati con funzioni di indirizzo e sostegno professionale nei confronti dell'attività individuale e di gruppo degli educatori professionali socio-pedagogici, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzando la motivazione all'impegno educativo. Cura il raccordo tra le strutture educative e i servizi territoriali socio-sanitari, socio-assistenziali e sanitari. Svolge attività didattica di ricerca e di sperimentazione.

3. Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista possono essere esercitate in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

#### Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista)*

1. Per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è necessario il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

2. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessario il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi del comma 595, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

#### Art. 3.

*(Istituzione degli albi degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti)*

1. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 4.

*(Istituzione dell'Ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti)*

1. È istituito l'Ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti. L'Ordine è articolato a livello regionale. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Ordine e degli albi di cui all'articolo 3 e della gestione dei medesimi sono finanziati con i contributi degli iscritti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per gli affari sociali, sono adottate le disposizioni concernenti l'iscrizione e la cancellazione dagli albi di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali dell'Ordine, del Consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

#### Art. 5.

*(Riorganizzazione delle professioni educative)*

1. Ogni riferimento agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è da intendersi riferito agli educatori professionali socio-pedagogici di cui alla presente legge. I titoli per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. L'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia è subordinato all'iscrizione all'albo di cui al citato comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

2. L'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici di cui al

comma 1 dell'articolo 3 della presente legge costituisce titolo per lo svolgimento delle funzioni di educatore per adulti in ambito penitenziario di cui all'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. L'educatore professionale socio-pedagogico svolge le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. L'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici di cui al comma 1 dell'articolo 3 costituisce titolo per lo svolgimento delle funzioni di personale educativo nei convitti e negli educandi.

5. Le funzioni di coordinamento pedagogico territoriale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono svolte dai pedagogisti.

#### Art. 6.

##### *(Abrogazioni)*

1. Al comma 594 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è soppresso.

#### Art. 7.

##### *(Norme transitorie)*

1. In via transitoria possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 3 coloro che siano inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia in qualità di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica di cui al Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto in data 29 luglio 2010.

2. In via transitoria, nelle more della realizzazione di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle graduatorie, possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 3 coloro che, essendo risultati idonei a un concorso pubblico per funzionario giuridico-pedagogico il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, ven-

gano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia in qualità di funzionario giuridico-pedagogico.

3. In via transitoria possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 3 coloro che siano inquadrati nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati.

4. In via transitoria, nelle more della realizzazione di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle graduatorie, possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 3 coloro che, essendo risultati idonei a un concorso pubblico per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, vengano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito in qualità di personale educativo.

5. In via transitoria, nelle more della realizzazione di nuovi concorsi, possono essere attribuiti incarichi a tempo determinato a coloro che siano risultati idonei a un concorso pubblico per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che siano risultati idonei a un concorso pubblico per personale educativo del Ministero dell'istruzione e del merito possono accedere ai concorsi pubblici per la medesima funzione promossi dallo stesso Ministero.

6. La laurea in scienze dell'educazione ad ordinamento quadriennale e la laurea in pedagogia ad ordinamento quadriennale costituiscono titolo per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 3.

7. In via transitoria, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dall'obbligo di iscrizione agli albi di cui all'articolo 3 gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che alla medesima data di entrata in vigore esercitano la professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista in regime di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso enti pubblici o privati.



\*19PDL0026780\*